

Università di Pisa

#ioripartosicuro

**Indicazioni complementari aggiornate al Decreto Rettorale del 03/05/2021
riguardante le misure precauzionali per limitare la diffusione del contagio da Covid-19**

3 maggio 2021

SOMMARIO

DIDATTICA	2
A) ATTIVITÀ FORMATIVE	2
A.1 Lezioni a distanza	2
A.2 Attività didattiche “in presenza”	2
A.3 Altre attività formative a distanza	3
A.4 Attività di tirocinio	4
A.5 Altre attività “in presenza”	6
B) MOBILITÀ INTERNAZIONALE	7
C) ESAMI DI LAUREA, PROVE FINALI ED ESAMI DI PROFITTO	10
C.1 esami di laurea, prove finali e esami di profitto “in presenza”	10
C.2 esami di laurea, prove finali e esami di profitto a distanza.....	11
RICERCA	13
D.1 Attività “in presenza” riattivabili, attivabili ex novo o mai sospese.....	13
D.2 Missioni di ricerca	14
D.3 Convegni, Congressi, Cerimonie di Ateneo, Seminari di ricerca, Incontri con il corpo elettorale.....	14
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ALTRE ATTIVITÀ	15

DIDATTICA

A) ATTIVITÀ FORMATIVE

L'Ateneo assicura attraverso l'USID la tutela delle specifiche esigenze degli studenti con **disabilità**.

A.1 LEZIONI A DISTANZA

1. Tutte le **lezioni frontali**, fatta **eccezione** per quelle di cui al successivo **punto A.2**, verranno assicurate **in modalità a distanza**, attraverso le piattaforme telematiche messe a disposizione dall'Ateneo, secondo le seguenti modalità:
 - a) Le **attività didattiche a distanza** devono essere svolte nelle ore stabilite dall'orario delle lezioni. Si può trasmettere dal proprio ufficio, da casa, dall'aula assegnata al corso o da altra indicata dall'ateneo, nel rispetto del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#); se si desidera usare la lavagna, occorre prendere pronto contatto con il Delegato aule per verificare la disponibilità di un'aula attrezzata. La lavagna "fisica" può comunque essere sostituita dalla "condivisione dello schermo", assicurata dalle piattaforme fornite dall'ateneo, ovvero dai nuovi device allo scopo acquisiti dall'Ateneo.
 - b) La **lezione online** può essere svolta in diretta e in interazione con gli studenti, oppure può consistere nella registrazione preventiva di un audio o video, purché sia garantita, nelle ore previste per la lezione, la disponibilità del docente a rispondere, via telefono, e-mail, videoconferenza o altro, a richieste di chiarimento da parte degli studenti. Non è considerato adempimento dell'obbligo di didattica frontale il mero caricamento online di slide o materiali.
 - c) È **obbligatorio procedere all'erogazione a distanza delle lezioni**, eventualmente senza ripresa video, garantendo comunque la diffusione audio.
 - d) La lezione svolta a distanza deve essere inserita nel **registro elettronico** alla voce lezione frontale.
 - e) La **frequenza obbligatoria** può essere verificata anche in modalità di teledidattica accertando la partecipazione dello studente alla lezione online.
 - f) L'ateneo mette a disposizione il **software** per la teledidattica e il supporto relativo ad esso.
 - g) Per ogni insegnamento è a disposizione una sola **aula virtuale** su ciascuna delle piattaforme messe a disposizione dall'Ateneo. È il **titolare dell'insegnamento** che definisce le modalità telematiche di fruizione dello stesso, accedendo al portale esami.unipi.it e compilando la corrispondente scheda, nel cui campo note il titolare può specificare ulteriori informazioni relative alla fruizione dell'attività didattica online per quell'insegnamento.

A.2 ATTIVITÀ DIDATTICHE "IN PRESENZA"

A.2.1. LEZIONI CON DOPPIA EROGAZIONE/ATTIVITÀ PRATICHE E DI LABORATORIO

1. Le lezioni e le attività pratiche e di laboratorio "in presenza" si svolgeranno nel rispetto delle misure contenute nel [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#).
2. Ove la Regione Toscana, e segnatamente i territori su cui insistono le sedi dei corsi di studio erogati, siano compresi, con ordinanza del Ministero della Salute, in zona c.d. arancione (aree del territorio nazionale caratterizzate "da uno scenario di gravità elevata e da un livello di rischio alto") o in zona c.d. gialla¹, verranno erogate con modalità sia "in presenza" sia "in

¹ Ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020.

diretta streaming”, assicurata da ciascun docente, le **lezioni frontali** relative ai soli insegnamenti dei corsi di **laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico** e di **specializzazione**, previste nei **piani per l’erogazione doppia**² predisposti dai Dipartimenti, approvati dagli organi dell’Ateneo, relativi ai corsi di studio consultabili sul sito di Ateneo. Ove la Regione Toscana, e segnatamente i territori su cui insistono le sedi dei corsi di studio erogati, siano compresi, con ordinanza del Ministero della Salute, nella c.d. zona rossa (aree del territorio nazionale caratterizzate “da uno scenario di gravità massima e da un livello di rischio alto”), verranno erogati con modalità sia “in presenza” sia “in diretta streaming”, assicurata da ciascun docente, solo i corsi di specializzazione di area medica e di formazione specifica in medicina generale.

3. Verranno erogate con modalità “in presenza” le **attività pratiche e di laboratorio** previste nei **piani predisposti dai Dipartimenti**, approvati dagli organi dell’Ateneo, relativi ai corsi di studio, **consultabili sul sito di Ateneo**, e ai corsi di specializzazione (per informazioni su questi ultimi rivolgersi al Direttore della Scuola di specializzazione d’interesse).

In ogni caso, **a richiesta anche di un solo studente internazionale o dichiarante l’impossibilità alla frequenza in presenza**, deve essere garantita la possibilità di fruire della diretta streaming delle suddette attività o di sostituirle con attività a distanza che permettano il raggiungimento degli stessi obiettivi formativi.

Gli studenti con disabilità che ne fanno richiesta possono sempre usufruire delle modalità alternative allo svolgimento “in presenza” delle attività formative.

Le attività pratiche o di laboratorio a frequenza obbligatoria potranno essere fruite a distanza, oltre che dagli studenti con disabilità, dagli studenti che presentino certificazione medica o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, di cui al fac-simile [qui scaricabile](#), da inviarsi al titolare del corso, attestante l’impossibilità di raggiungere la sede per motivi legati all’emergenza epidemiologica (cioè in caso di situazioni che vietino o, anche di fatto, rendano difficoltoso viaggiare come, in via esemplificativa, residenza o domicilio fuori regione, esposizione a rischio contagio da Covid-19 per l’utilizzo di mezzi pubblici).

A.2.2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOTTORALE, DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER E PERFEZIONAMENTO

Nel rispetto delle misure contenute nel [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell’Università di Pisa](#), assicurate dal Direttore del Dipartimento con la collaborazione per quanto di competenza del Coordinatore del dottorato o del Direttore della Scuola di specializzazione, possono svolgersi “in presenza” rispettivamente i seminari di ricerca e le lezioni dottorali, nonché le lezioni dei corsi di specializzazione, previa approvazione dello stesso Direttore di Dipartimento. Alle stesse condizioni e verificata la disponibilità di aule adeguate, il Direttore può autorizzare le attività didattiche dei Master e dei corsi di perfezionamento.

A.3 ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE A DISTANZA

1. Continuano a essere sospese tutte le attività formative “in presenza” diverse da quelle di cui al punto A.2.

² I piani per l’erogazione doppia relativi al secondo semestre dell’a.a. 2020/2021 sono stati approvati con delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico del 29 gennaio 2021.

2. Anche in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, è possibile³ l'espletamento a distanza delle attività didattiche laboratoriali, di seminari, esercitazioni, progetti ed ogni altra **attività pratica obbligatoria all'interno dei corsi di studio che devono essere svolte ai fini del conseguimento del titolo accademico, inclusi i tirocini** necessari per l'accesso alle **professioni regolamentate**. Tale conversione a distanza può avvenire anche attraverso il ricorso a simulazioni, attività di confronto e sviluppo di progetti di gruppo.

A.4 ATTIVITÀ DI TIROCINIO

I. TIROCINIO A DISTANZA

Come già ricordato nel precedente punto A.3, è possibile lo svolgimento a distanza dei tirocini, anche di quelli necessari per l'accesso alle **professioni regolamentate**. In particolare:

1. Tirocini curriculari in ambito nazionale

- È sempre possibile **attivare nuovi** tirocini a distanza in corsi di studio purché il consiglio di corso di studio attesti che le attività a distanza messe in atto, di qualsiasi natura esse siano, permettano il **raggiungimento degli obiettivi formativi e le finalità** previsti per il tirocinio⁴.
- È possibile riattivare tirocini a distanza in corsi di studio rimasti sospesi:
 - ✓ Nel caso di tirocini presso **enti/impresе ospitanti diverse dall'Ateneo**, con decorrenza dalla data dell'invio per posta elettronica all'indirizzo mail della segreteria didattica del Dipartimento, di una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, attestante l'ammissione dello studente allo svolgimento a distanza delle attività oggetto del tirocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante. (Si avvisa fin d'ora che, nel caso del venire meno di tutte le misure di contenimento per cessazione dell'emergenza epidemiologica, analoga dichiarazione dovrà essere inviata alla segreteria didattica del Dipartimento per comunicare la data di cessazione delle attività a distanza, con conseguente ripristino delle modalità ordinarie).
 - ✓ Nel caso di tirocini in cui **l'Ateneo è ente ospitante**, con decorrenza dalla data dell'invio per posta elettronica all'indirizzo mail della segreteria didattica del Dipartimento, di una **dichiarazione del Presidente del corso di studio** interessato, sentito il Rettore alla didattica, in cui si attesti la possibilità di svolgere a distanza il progetto formativo.

Sia per i nuovi tirocini, sia per quelli sospesi attivati o riattivati a distanza, sia per i tirocini non sospesi, è data facoltà ai Consigli di corso di studio, con apposita delibera, di **considerarli conclusi**, con conseguente acquisizione integrale dei relativi CFU, se è stato **svolto almeno il 70% delle ore originariamente stabilite** e siano stati comunque raggiunti gli obiettivi formativi e le finalità del tirocinio. Di ciò deve dare atto la suddetta delibera, di norma attraverso l'acquisizione della relazione finale dell'ente/impresa ospitante, ovvero in qualsiasi altra modalità valutata congrua.

³ Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41), come attuato dall'art. 3 del Decreto MUR del 24 aprile 2020, n. 38 e dall'art. 1, comma 2, del Decreto MUR del 29 aprile 2020, n. 58 (registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2020).

⁴ Cfr. art. 3 DM 24.04.2020 per i tirocini professionali: "Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire *gli obiettivi e le finalità* previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali".

2. **Tirocini extracurricolari in ambito nazionale di neolaureati**

È possibile **attivare nuovi** tirocini a distanza, o **riattivare** tirocini extracurricolari rimasti sospesi⁵, per i quali l'Università di Pisa è soggetto ospitante o proponente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo svolgimento del tirocinio con modalità della **prestazione a distanza** sia **compatibile** con i contenuti del progetto formativo;
- vi sia il **consenso del tirocinante**;
- a seguito di specifico **accordo** tra il soggetto proponente e l'Università di Pisa, se soggetto ospitante, o tra l'Ateneo in qualità di proponente e l'ente/impresa ospitante.

II. **TIROCINIO IN PRESENZA**

Oltre ai tirocini dei corsi di studio delle professioni sanitarie, di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Scuole di specializzazione di area sanitaria⁶, nonché di quelli per la formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I e II grado⁷, possono svolgersi "in presenza", negli spazi dell'Ateneo e nel rispetto del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#), ovvero all'esterno e nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'ente/impresa terza, i seguenti tirocini:

a) **Tirocini di laureandi/specializzandi con accesso in spazi dell'Ateneo**

È possibile attivare o riattivare tirocini curriculari presso laboratori o strutture dell'Ateneo che, per i laureandi/specializzandi, oltre a consentire l'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento del titolo di studio, facciano **parte integrante delle attività per la predisposizione della tesi di laurea/specializzazione**.

Il laureando/specializzando deve munirsi di **dichiarazione sottoscritta** del relatore di tesi, indicante il/la laboratorio/struttura cui è necessario accedere, nonché il giorno di inizio e fine (prorogabile con nuova dichiarazione) dell'accesso.

b) **Tirocini di laureandi/specializzandi con accesso in spazi esterni non dell'Ateneo**

È possibile attivare o riattivare tirocini curriculari presso laboratori o strutture esterne che, oltre a consentire l'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento del titolo di studio, facciano **parte integrante delle attività per la predisposizione della tesi di laurea/specializzazione**.

Il laureando/specializzando deve munirsi di **dichiarazione sottoscritta** del relatore di tesi, indicante il/la laboratorio/struttura cui è necessario accedere, allegando tutta la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste per i tirocini presso enti esterni di cui alla successiva lett. c), punto 3).

c) **Tirocini di altri studenti (non laureandi né specializzandi)**

1) **tirocini curriculari, presso laboratori o strutture dell'Ateneo**

È possibile attivare o riattivare, presso laboratori o strutture dell'Ateneo, tirocini curriculari che **non** siano in concreto **completamente realizzabili a distanza**.

⁵ Per i tirocini extracurricolari relativi ai corsi di formazione professionale svolti presso organismi accreditati che operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione Toscana si deve osservare la disciplina speciale dettata dalla stessa Regione. Per i tirocini extracurricolari da svolgersi in altre Regioni deve invece farsi riferimento alle disposizioni regionali alla cui osservanza è tenuto l'ente/impresa ospitante.

⁶ La legge nazionale ha sempre ammesso lo svolgimento "in presenza" dei tirocini delle professioni sanitarie e medica. Ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. r, del DPCM 7 agosto 2020, tuttavia, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

⁷ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. t, del DPCM 3 novembre 2020 che fa salve le attività di tirocinio di cui al Decreto MIUR del 10 settembre 2010, n. 249.

Il tirocinante deve munirsi di una **dichiarazione sottoscritta** dal tutor accademico, o in mancanza dal Presidente del corso di studio, indicante:

- l'impossibilità del completo svolgimento a distanza;
- il/la laboratorio/struttura cui è necessario accedere;
- il giorno di inizio e fine (prorogabile con nuova dichiarazione) dell'accesso.

2) tirocini extracurricolari presso spazi dell'Ateneo

È possibile attivare o riattivare, presso laboratori o strutture dell'Ateneo, tirocini extracurricolari che **non siano completamente realizzabili a distanza**, previa sottoscrizione da parte del soggetto proponente, dell'Ateneo e del tirocinante di un **progetto formativo** (per le nuove attivazioni) **o di un addendum** (per i tirocini sospesi), redatto nel rispetto della normativa statale e regionale in vigore⁸, nei quali sono definiti tempi e modalità di svolgimento delle attività formative, individuando quelle che possono essere svolte "a distanza". La struttura dell'Ateneo, in qualità di ente ospitante, dovrà fornire al tirocinante un'**adeguata informazione** sulle prescrizioni previste dal [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#), cui lo stesso deve attenersi, e mettere a disposizione dell'ente promotore **copia** del suddetto **Protocollo**.

3) tirocini curriculari ed extracurricolari presso enti esterni

È possibile attivare o riattivare, presso laboratori o strutture di enti diversi dall'Ateneo, tirocini curriculari ed extracurricolari che **non siano in concreto completamente realizzabili a distanza**.

L'attivazione o riattivazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto ospitante, dell'Ateneo o sua struttura e del tirocinante di un **progetto formativo** (per le nuove attivazioni) **o di un addendum** (per i tirocini sospesi), redatto nel rispetto della normativa statale e regionale in vigore⁹, nel quale sono definiti tempi e modalità di svolgimento delle attività formative, individuando quelle che possono essere svolte "a distanza".

L'Ateneo o la struttura dell'Ateneo che ha proposto il tirocinio dovrà acquisire:

- una **dichiarazione dell'ente ospitante** sulle misure di sicurezza applicate al tirocinante, redatta secondo il **modello** reso accessibile nella pagina web dall'unità tirocini o dalla struttura interessata e disponibile [cliccando qui](#);
- una **copia del Protocollo** di prevenzione Covid-19 **o delle Istruzioni operative** di sicurezza dell'ente ospitante.

A.5 ALTRE ATTIVITÀ "IN PRESENZA"

Possono svolgersi "in presenza" negli spazi dell'Ateneo e nel rispetto del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#), ovvero all'esterno e nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'ente/impresa terza, anche le attività di seguito elencate¹⁰.

1. Ricevimento di studenti/laureandi/dottorandi-specializzandi

- Il docente, fermo restando il ricevimento con modalità a distanza durante l'orario prestabilito, può ritenere indispensabile in specifici casi il ricevimento "in presenza" per studenti/laureandi/dottorandi-specializzandi, previo appuntamento individuale, da fissare in giorni e orari tali da evitare la formazione di assembramenti, applicando le misure di disinfezione e areazione dei locali previste nel citato Protocollo di sicurezza anti-contagio.

⁸ Si veda l'ordinanza Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 e la relativa nota esplicativa di pari data.

⁹ L'ordinanza Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 e la relativa nota esplicativa di pari data, pur riferita ai tirocini extracurricolari, può ritenersi applicabile per analogia anche ai tirocini curriculari di corsi universitari.

¹⁰ Nelle ipotesi seguenti, l'elaborato finale dei corsi di laurea è equiparato alla tesi.

2. **Attività di laureandi/dottorandi presso enti esterni all'Ateneo**

È possibile attivare o riattivare, presso enti/impresе convenzionati diversi dall'Ateneo¹¹ attività di tesi e di ricerca dottorale.

L'attivazione/riattivazione è subordinata all'acquisizione da parte della struttura dell'Ateneo interessata di:

- una **dichiarazione dell'ente/impresa convenzionata** sulle misure di sicurezza applicate al tesista/dottorando, redatta secondo il **modello** reso accessibile nella pagina web dall'unità ricerca interessata e disponibile [cliccando qui](#);
- una **copia del Protocollo** di prevenzione Covid-19 o **delle Istruzioni operative** di sicurezza dell'ente ospitante.

3. **Tesi sperimentali o internati di tesi con accesso in spazi dell'Ateneo**

Il laureando/dottorando deve munirsi di **dichiarazione sottoscritta del relatore/supervisore** di tesi, indicante il laboratorio/struttura cui è necessario accedere, nonché il giorno di inizio e fine (prorogabile con nuova dichiarazione) dell'accesso. Ciò vale per l'accesso a laboratori o strutture dell'Ateneo, nonché per attività in ambienti esterni di proprietà o nella disponibilità dell'Ateneo.

4. **Tesi sperimentali o internati di tesi con accesso a spazi esterni non dell'Ateneo**

Il relatore/supervisore del laureando/dottorando deve concordare con il Direttore del Dipartimento l'autorizzazione della **missione**, realizzata nel rispetto delle norme del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#), con riferimento all'uso di mezzi di trasporto e all'impiego di altro personale dell'Ateneo eventualmente coinvolto. In caso di dubbi sulle misure di protezione da adottare in relazione alle **specificità della singola missione** è necessario chiedere il supporto del **Servizio di Prevenzione Protezione (SPP) e del Medico Competente (MC)**. Con riferimento ai laureandi/dottorandi (così come al personale t.a. e ai ricercatori a t.d. eventualmente coinvolti), nell'autorizzazione di missione il Direttore del Dipartimento dovrà dare conto della **indispensabilità o indifferibilità** della singola missione.

5. **Incontri didattici con gli studenti**

I docenti possono organizzare incontri o eventi strettamente legati alla didattica, compresa la presentazione di libri o altro materiale didattico o divulgativo, con gli studenti in aule messe a disposizione e attrezzate dall'Ateneo, previa prenotazione del posto da parte dei partecipanti, nel rispetto di quanto previsto per le lezioni in presenza dal Protocollo di sicurezza anti-contagio. Devono essere rispettati il limite di affollamento massimo e la modalità di distribuzione dei posti applicati alle lezioni in presenza, utilizzando esclusivamente i posti contrassegnati e assegnati in base alla prenotazione.

Il docente deve comunque assicurare la fruibilità della suddetta attività didattica tramite diretta streaming.

B) MOBILITÀ INTERNAZIONALE

1. In considerazione delle disposizioni inviate dal Ministro dell'Università e della Ricerca e delle deliberazioni adottate dagli Organi di Ateneo, dal 1° settembre 2020 è ripresa la mobilità incoming e outgoing, nell'ambito dei **programmi Erasmus+** e di qualunque altro programma di **mobilità internazionale**, con modalità "in presenza", a condizione che:

¹¹ Per la Scuola Normale Superiore, si veda l'Accordo tra Università di Pisa e Scuola Normale Superiore per la gestione dell'emergenza da Covid-19.

- a) non intervengano eventuali disposizioni contrarie da parte del Governo italiano, della Commissione europea, dell'Agencia Nazionale Erasmus Plus Indire, del MUR o del MAECI;
- b) vi sia l'autorizzazione da parte dell'Università/ente/impresa ospitante a consentire le mobilità previste negli accordi tra le istituzioni, tenuto conto della situazione epidemiologica in atto nel Paese di destinazione al momento dell'inizio della mobilità.

2. Nel rispetto del quadro normativo generale del programma Erasmus+ e nell'ambito di altri programmi o accordi di mobilità internazionale, è pertanto possibile:

a) **avviare/riavviare, con modalità "in presenza", mobilità OUTGOING:**

- per studio, solo se la sede ospitante non offre le attività formative da svolgere previste nel learning agreement in distance learning;
- per la preparazione di tesi di laurea;
- per la preparazione di tesi di dottorato o per lo svolgimento di progetti dottorali;
- per lo svolgimento di tirocini curriculari o extracurriculari di studenti o laureati;

a condizione che il partecipante sottoscriva apposito documento (secondo il modello disponibile, per le varie ipotesi di mobilità, alla pagina

<https://www.unipi.it/index.php/internazionale/item/18659-mobilita-internazionale-le-nuove-modalita-di-gestione, in cui dichiara:>

- ✓ che la sede ospitante si è resa disponibile a far svolgere in presenza l'attività di studio/tirocinio/ricerca oggetto della mobilità;
- ✓ di essere consapevole dei rischi connessi al soggiorno all'estero;
- ✓ di aver preso visione delle informazioni sull'emergenza Covid-19 nei vari Paesi UE, con particolare riferimento al Paese in cui trascorrerà il periodo di tirocinio, consultando il sito della Commissione europea all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_it o il sito Viaggiare Sicuri (<http://www.viaggiare Sicuri.it/>) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- ✓ di aver preso visione delle informazioni fornite dalla guida interattiva "se parto per" del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/>) che permette a tutti gli assistiti (cioè a tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) di avere informazioni sull'assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo;
- ✓ di impegnarsi a tenersi aggiornato/a sulla condizione epidemiologica nel Paese ospitante attraverso la consultazione dei siti dedicati;
- ✓ per mobilità in Paesi che prevedono un accordo di copertura sanitaria, di essere titolare di tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), che in caso di necessità di prestazioni sanitarie all'estero, dà diritto a ricevere assistenza da parte di un medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, alle stesse condizioni degli assistiti del paese straniero ospitante e di aver preso visione sul sito (<http://www.salute.gov.it/>) del Ministero della Salute delle regole sull'utilizzo della tessera stessa e delle condizioni di validità all'interno del Paese ospitante;
- ✓ di essere consapevole che la tessera TEAM non garantisce il rimpatrio sanitario, neanche in caso di necessità;
- ✓ di impegnarsi a rivolgersi, con congruo anticipo, alla ASL di competenza per ricevere tutte le ulteriori informazioni sull'assistenza sanitaria e acquisire la documentazione eventualmente disponibile per l'assistenza nel paese di destinazione;

- ✓ di impegnarsi a osservare scrupolosamente tutte le misure anti-contagio previste dall'Università/ente/impresa ospitante;
- ✓ di impegnarsi a seguire le eventuali indicazioni delle autorità sanitarie italiane per il rientro dal paese ospitante;
- ✓ di rinunciare a qualsiasi richiesta nei confronti dell'Università di Pisa di risarcimento danni o di indennizzo legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel caso di mobilità Erasmus verso paesi Extra UE ove non sussistono accordi specifici per la copertura sanitaria e in tutte le ipotesi di mobilità al di fuori del Programma Erasmus, il partecipante dovrà impegnarsi a stipulare obbligatoriamente, per il periodo di mobilità, una polizza assicurativa sanitaria internazionale, che preveda espressamente la copertura dal rischio biologico da Covid-19 e che copra anche le eventuali spese di ricovero, nel caso in cui dalle informazioni acquisite, mediante i siti dedicati e presso la ASL di competenza, gli risulti che il Paese di destinazione non assicura tale copertura sanitaria.

Nel caso di tirocini curriculari ed extracurriculari, il partecipante dovrà assicurarsi che l'Università/ente/impresa ospitante trasmetta all'Università di Pisa, Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione per i tirocini gestiti con programmi dell'Ateneo, o al Direttore della struttura negli altri casi, almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di soggiorno all'estero, la **dichiarazione** sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e gli stessi protocolli Covid-19, applicati ai lavoratori, per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è svolta l'attività di tirocinio, che dovrà essere redatta dal Rappresentante legale dell'Università/ente/impresa ospitante, su carta intestata e secondo il **modello** disponibile alla pagina <https://www.unipi.it/index.php/internazionale/item/18659-mobilita-internazionale-le-nuove-modalita-di-gestione>.

La dichiarazione di cui sopra è parte integrante del contratto o della documentazione relativa alla mobilità e la sua acquisizione è una condizione essenziale per lo svolgimento del periodo di mobilità all'estero. In mancanza di tale documento il tirocinio non potrà essere attivato o, se sospeso a causa dell'emergenza Covid-19, non potrà essere riattivato. In caso di violazione di quanto sopra l'Ateneo non riconoscerà la mobilità dello studente.

La dichiarazione dell'Istituzione ospitante dovrà essere prodotta anche dai partecipanti alla mobilità per studio o ricerca che svolgano attività pratiche o di laboratorio.

b) avviare/riavviare la mobilità INCOMING in presenza.

Per quanto riguarda la mobilità per studio, i corsi che riprenderanno le attività didattiche in presenza potranno accogliere studenti internazionali in mobilità, purché provenienti da aree con rischio epidemiologico non elevato, previa verifica della disponibilità di spazi in base alla capienza di aule e laboratori dell'Università di Pisa. Solo quando l'intera pianificazione delle lezioni in presenza sarà disponibile, sarà possibile comunicare agli studenti l'accettazione in presenza. Se non sarà possibile accettare gli studenti in presenza, l'Università di Pisa non riconoscerà la mobilità in presenza di studenti che eventualmente raggiungeranno Pisa per seguire le lezioni on-line.

¹² I tirocinanti, gli studenti e i dottorandi che svolgono attività pratiche e/o di laboratorio, in quanto equiparati ai lavoratori ai fini delle garanzie di sicurezza sul lavoro, dovranno produrre apposita dichiarazione dell'Ente ospitante, scaricabile qui: [Dichiarazione per mobilità outgoing per studio](#) o [Dichiarazione per mobilità outgoing per tirocinio](#)

Per quanto riguarda il tirocinio, sarà possibile **riattivare tirocini curriculari ed extracurriculari**, effettuando ogni comunicazione necessaria ai partner di progetto e nell'ambito delle rispettive relazioni bilaterali, previa verifica con il responsabile della struttura sulla possibilità di ospitare studenti in mobilità.

I suddetti tirocini potranno svolgersi con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste per i tirocini presso gli spazi dell'Ateneo. La dichiarazione del tutor accademico/Presidente del corso di studio di cui al punto A.4.- II - c.1. dovrà essere resa dal competente Coordinatore di Area per l'Internazionalizzazione (CAI).

3. Gli studenti in mobilità Erasmus o con bandi emanati dall'Ateneo che, a causa dell'emergenza Covid-19, sono **rientrati al loro domicilio prima della fine della mobilità** non hanno diritto alla borsa dalla data del loro rientro e **possono proseguire la mobilità virtualmente** beneficiando delle attività di smart working o di didattica a distanza che l'Università/ente/impresa nei Paesi di destinazione della mobilità ha reso disponibili, nel rispetto del piano di studi (Learning Agreement approvato) e come concordato con l'Università di Pisa, per completare l'acquisizione di tutti gli ECTS previsti.

Nel caso in cui la **sede ospitante non preveda attività a distanza** lo studente verrà reinserto nel suo piano di studi originale, senza penalizzazione sulla sua carriera accademica a causa dell'interruzione della mobilità. Parallelamente alle eventuali attività offerte a distanza dall'Università/ente/azienda ospitante, lo studente potrà riprendere le attività didattiche presso l'Università di Pisa, rispettando il Learning Agreement approvato. Allo studente non sarà quindi permesso fare esami di insegnamenti che sono stati sostituiti con insegnamenti da sostenere nella sede ospitante fino alla data prevista di fine della mobilità. Non è comunque possibile durante il periodo di mobilità iniziare un tirocinio, se non previsto dal learning agreement.

Eventuali modifiche al learning agreement dovranno essere gestite attraverso il Learning Agreement During e potranno ovviamente prevedere solo insegnamenti della sede ospitante durante il periodo di mobilità.

Per ogni eventuale aggiornamento si rinvia alla pagina web: <https://www.unipi.it/index.php/internazionale/itemlist/category/1653-emergenza-covid-19>

È affidata alla **Direzione Servizi per la Didattica e l'Internazionalizzazione l'attività di attuazione e comunicazione** di quanto disposto nel presente articolo, anche attivando un canale informativo, attraverso il sito web, dedicato a Erasmus+ e agli altri programmi di mobilità internazionale.

C) ESAMI DI LAUREA, PROVE FINALI ED ESAMI DI PROFITTO

C.1 ESAMI DI LAUREA, PROVE FINALI E ESAMI DI PROFITTO "IN PRESENZA"

C.1.1. ESAMI DI LAUREA E PROVE FINALI

I corsi di studio possono proporre ai Dipartimenti/Scuole di svolgere gli esami di laurea in presenza dei componenti della commissione e del candidato, in assenza di pubblico, nel rispetto delle modalità prescritte nel paragrafo "g. Esami di laurea" della sezione "7. ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO" del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#).

Ciascun candidato ha comunque la possibilità di chiedere che la discussione avvenga a distanza, nel rispetto delle norme di cui al paragrafo C.2.1., con possibilità per la commissione di essere anche solo parzialmente in presenza.

La pubblicità della seduta di laurea, sia nel caso di commissione e candidati in presenza, sia nel caso di candidato collegato da remoto, deve essere garantita attraverso il collegamento di qualunque terzo che richieda di assistere alla sessione accedendo al link all'evento previamente pubblicizzato a cura della Segreteria Didattica del Dipartimento o Scuola interdipartimentale.

C.1.2. ESAMI DI PROFITTO

Gli esami scritti e pratici di profitto possono essere svolti "in presenza", su richiesta del Presidente di commissione d'esame, a condizione che vi sia la disponibilità di aule adeguate messe a disposizione dall'Ateneo e nel rispetto di tutte le misure stabilite dal [Protocollo di sicurezza anti-contagio](#). È esclusa la possibilità di svolgere in presenza le verifiche in itinere di corsi erogati solo a distanza.

Gli esami orali possono svolgersi in presenza, come modalità non ordinaria, su richiesta del Presidente della Commissione, esclusivamente in spazi adeguati, messi a disposizione dell'Ateneo e idonei ad assicurare il rispetto di tutte le misure stabilite dal Protocollo di sicurezza anti-contagio. È altresì possibile svolgere in presenza prove orali in spazi aperti attrezzati e organizzati secondo le prescrizioni del Protocollo di sicurezza anti-contagio. È in ogni caso obbligatorio garantire la possibilità di svolgere a distanza gli esami di profitto, scritti, pratici e orali, agli studenti che ne facciano richiesta.

L'esame di profitto "in presenza" è organizzato dal Presidente di commissione, sentito il Presidente del Corso di studio e con il parere favorevole del Direttore del Dipartimento. Se l'esame deve svolgersi in una struttura che non è di proprietà dell'Università di Pisa (come, ad esempio, il Polo Sistemi Logistici di Livorno o Campus Lucca), deve essere sentito anche il Direttore del Centro o il responsabile della struttura.

Il Presidente di commissione, che cura l'organizzazione dell'esame "in presenza", è responsabile della gestione in sicurezza dell'espletamento delle prove, verificando che i presenti nell'aula d'esame rispettino le distanze di sicurezza e l'obbligo di indossare la mascherina, secondo quanto previsto nel citato Protocollo di sicurezza anti-contagio; spetta al Dirigente della didattica, al Dirigente dei servizi logistici e al Direttore del Dipartimento e/o del Centro e/o della struttura esterna eventualmente coinvolto/a, in collaborazione con il Presidente del Corso di studio, monitorare il rispetto delle misure previste nel Protocollo. Per le modalità di prenotazione del posto e accesso all'aula degli studenti agli esami di profitto in presenza si rinvia al Protocollo di sicurezza anti-contagio.

Per quanto riguarda gli esami orali, il Presidente della commissione deve assicurare il completamento delle prove in presenza prima di iniziare le prove a distanza, in modo da assicurare la migliore gestione logistica delle prime. In particolare, qualora l'elevato numero di iscritti impedisca di esaurire le prove orali in un unico giorno, il Presidente di commissione deve indicare tempestivamente agli iscritti "a distanza" l'orario, o se non è possibile completare anche gli esami "a distanza" nella data originariamente fissata, la nuova data di svolgimento.

C.2 ESAMI DI LAUREA, PROVE FINALI E ESAMI DI PROFITTO A DISTANZA

C.2.1. ESAMI DI LAUREA E PROVE FINALI

Lo svolgimento degli **esami di laurea** e delle altre **prove finali** per il conseguimento dei **titoli di studio** è garantito **in modalità a distanza**, applicando il [Regolamento temporaneo per lo](#)

[svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica](#), come modificato con DR del 13 marzo 2020. Tutti i membri della Commissione devono presenziare da remoto.

È **vietato** durante la prova finale a distanza effettuare l'**audio/video registrazione** della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre **vietato** a chiunque **diffondere** l'audio/video registrazione dell'esame finale effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma, in mancanza dell'autorizzazione del candidato e di tutti i membri della Commissione.

Si informa che la piattaforma messa a disposizione dall'Ateneo, attualmente MS Teams, è conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all'interno della rete di ateneo). Lo svolgimento della sessione di laurea tramite piattaforma deve realizzarsi nel rispetto della normativa di tutela della **riservatezza dell'immagine e del diritto d'autore correlato alle tesi**. Di ciò deve essere dato atto nel **verbale** (come da fac-simile in corso di elaborazione da parte della Direzione didattica).

Deve essere garantita la **pubblicità della prova a distanza** attraverso invito di tutti i candidati della sessione tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione e a terze persone che richiedono di assistere alla seduta.

I candidati devono essere **identificati visivamente** a cura del Presidente e/o del Segretario, mediante esibizione della pagina del libretto studenti in cui è apposta la foto o di un documento di identità. Di ciò deve essere dato atto nel **verbale** (come da fac-simile in corso di elaborazione da parte della Direzione didattica).

Terminata la discussione, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente ha cura di interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione. A seguire, la Commissione si ricollega con il candidato e le altre persone che assistono alla sessione per la comunicazione del voto di laurea.

C.2.2 ESAMI DI PROFITTO

Gli **esami di profitto** sono svolti in modalità **a distanza** attraverso piattaforme per videoconferenza o, in caso di difficoltà di connessione, tramite videochiamata telefonica, purché in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità. Di norma, tutti i membri della Commissione presenziano a distanza. Nondimeno, la commissione, previa verifica della disponibilità di spazi che consentano il rispetto delle misure di sicurezza di cui al [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#), può riunirsi anche in presenza o in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati a distanza.

All'inizio della sessione, l'aula virtuale (Teams o altra piattaforma messa a disposizione dall'ateneo) in cui si svolge la prova orale a distanza è aperta e gestita dal Presidente della commissione o, nel caso di prove intermedie o altre prove analoghe, dal titolare dell'insegnamento o modulo.

È **vietato** durante la prova a distanza effettuare l'**audio/video registrazione** della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre **vietato** a chiunque effettuare l'audio/video registrazione dell'esame.

Si informa che le piattaforme messe a disposizione dall'Ateneo, al momento MS Teams e Meet, sono conformi alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all'interno della rete di ateneo). Lo svolgimento della

sessione d'esame tramite piattaforma deve realizzarsi nel rispetto della **normativa di tutela della riservatezza dell'immagine**.

Deve essere garantita la **pubblicità della prova** a distanza attraverso invito di tutti i candidati della sessione tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione.

L'esame in videoconferenza deve essere **limitato alla sola prova orale** e deve garantire l'identificazione dello studente. I **candidati** devono essere **identificati visivamente** a cura della commissione, attraverso la foto che compare il giorno dell'appello a margine della lista d'iscrizione, cliccando sul numero di matricola di ciascun candidato. In caso di difficoltà tecniche di collegamento tramite piattaforma, l'identificazione e la continuità della visione dell'immagine del candidato può essere assicurata anche tramite videochiamata telefonica di supporto al funzionamento della piattaforma. Non è possibile svolgere l'esame solo con collegamento audio.

Nel rispetto del Regolamento didattico d'Ateneo, durante l'esame è vietato l'uso di qualsiasi strumento o mezzo, anche rappresentato da altre persone presenti a distanza, che possa alterare il risultato della prova.

Si ricorda che, ai fini della registrazione dell'esito dell'esame fa fede il **libretto elettronico**. Pertanto, la registrazione sul libretto cartaceo potrà avvenire in una fase successiva.

Si raccomanda ai docenti, ove possibile, di **convertire le prove scritte o pratiche in prove orali**, eventualmente a integrazione di compiti o approfondimenti svolti individualmente dallo studente e poi discussi durante la prova orale.

Le prove scritte o pratiche non convertibili in prove orali sono disciplinate dalle [Istruzioni per lo svolgimento a distanza degli esami scritti/pratici](#).

In ogni caso, agli **studenti iscritti ad appelli di laurea** deve essere garantita la possibilità di sostenere in **tempo utile le prove d'esame** necessarie per assicurare il conseguimento del titolo di studio.

RICERCA

D.1 ATTIVITÀ "IN PRESENZA" RIATTIVABILI, ATTIVABILI EX NOVO O MAI SOSPENSE

1. Nel rispetto del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#)¹³, sono **riattivabili, attivabili ex novo, o comunque possono proseguire se mai sospese**¹⁴, le **attività di ricerca svolte attraverso l'uso fisico di laboratori**¹⁵ dal personale **docente**, nonché da **assegnisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, borsisti**, secondo le modalità di accesso stabilite nei **Piani di rientro** predisposti dai Direttori/Presidenti dei

¹³ In particolare, si ricorda che "Il numero di persone per ogni spazio di lavoro è determinato sulla base della possibilità di garantire un distanziamento per postazione superiore a 1,8 metri e comunque una modalità di lavoro tale da permettere la distanza interpersonale minima di 1 metro.". Il Direttore/Presidente di Dipartimento/Centro/Sistema autorizza la prosecuzione delle attività suddette sulla base delle misure, individuate dal RAR, atte ad assicurare il contenimento del rischio nella situazione specifica. Il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione sono a disposizione per supportare i RAR nell'individuazione di tali misure". Si invita all'attenta lettura del Cap. 7, paragrafo c. "Attività in laboratorio, stabulari, officina, ecc." del [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#).

¹⁴ Si tratta delle attività di ricerca mai sospese per evitare ingenti danni agli esperimenti in corso o pericoli di danno a persone e/o animali, o perché strumentali allo studio di misure di prevenzione e/o di cura e/o di contenimento del Covid-19, per la miglior tutela della salute pubblica.

¹⁵ Intesi come ambienti o luoghi, anche all'esterno dell'area edificata, in cui viene svolta l'attività, comprese le biblioteche.

Dipartimenti/Centri/Sistemi competenti, come rivisti alla luce [Protocollo di sicurezza anti-contagio dell'Università di Pisa](#). Resta fermo, per il suddetto personale, l'accesso ai locali generici diversi dai laboratori, quali uffici amministrativi, studi, ecc., purché avvenga nel rispetto del sopracitato Protocollo aggiornato.

Nei laboratori e negli uffici di cui sopra, possono essere utilizzati gli **impianti e i dispositivi per la ventilazione e la climatizzazione degli ambienti** secondo quanto previsto dal capitolo 11 del Protocollo di sicurezza.

Se le peculiarità del lavoro svolto in laboratorio non consentono il rispetto delle misure prescritte dal Protocollo, anche per quanto indicato precedentemente per gli impianti di aerazione/condizionamento, il Direttore/Presidente del Dipartimento/Centro/Sistema si attiva con il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione, i quali, sentito il Responsabile dell'Attività di Ricerca (RAR) con l'eventuale coinvolgimento della Direzione Edilizia per gli aspetti di competenza, forniscono supporto per l'**individuazione di misure di protezione di livello di sicurezza equivalente**.

D.2 MISSIONI DI RICERCA

1. Le missioni per finalità di ricerca possono svolgersi a condizione che rispettino le norme nazionali e regionali a limitazione della libertà di circolazione delle persone.

La scelta di programmare missioni continua ad essere fortemente sconsigliata, sebbene rimessa alla valutazione individuale. In ogni caso, alla luce di quanto disposto dalla Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'autorizzazione di missione il Direttore/Presidente del Dipartimento/Centro/Sistema deve dare conto della **indispensabilità o indifferibilità** della singola missione per lo svolgimento dell'attività di ricerca di ciascun professore, ricercatore anche a t.d., assegnista, dottorando, specializzando, contrattista, borsista.

In caso di dubbi sulle misure di protezione da adottare in relazione alle **specificità della singola missione** (ad es. ricognizioni all'esterno) è necessario chiedere il supporto del **Servizio di Prevenzione Protezione e del Medico Competente**.

D.3 CONVEGNI, CONGRESSI, CERIMONIE DI ATENEO, SEMINARI DI RICERCA, INCONTRI CON IL CORPO ELETTORALE¹⁶

Convegni, congressi e incontri con il corpo elettorale possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza.

È possibile svolgere cerimonie di Ateneo e seminari di ricerca, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel [Protocollo di sicurezza anti-contagio](#) e delle Linee Guida del Ministero dell'Università di cui all'allegato 18 al DPCM 7 agosto 2020, oltre che con modalità esclusivamente a distanza:

- ✓ alla presenza dei relatori che ne diano la disponibilità, con il collegamento a distanza del pubblico e degli altri eventuali relatori che preferiscano partecipare da remoto;
- ✓ alla presenza dei relatori che ne diano la disponibilità e del pubblico, nel numero massimo consentito dal [Protocollo di sicurezza anti-contagio](#), con eventuale collegamento a distanza degli interessati che non rientrano nel numero contingentato, così come dei relatori che preferiscano partecipare da remoto.

¹⁶ Ai workshop intesi come incontri di lavoro nell'ambito di progetti di ricerca, si devono applicare le previsioni di cui ai punti 4. e 5. della sezione successiva sulle riunioni; ai workshop intesi come seminari di ricerca svolti nell'ambito dei corsi suddetti si applicano le disposizioni di questa sezione.

L'organizzazione di tali attività è subordinata alla disponibilità degli spazi dell'ateneo, che devono prioritariamente essere riservati allo svolgimento delle attività didattiche e formative in presenza.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ALTRE ATTIVITÀ

1. In tutti gli uffici, è possibile accendere gli impianti e i dispositivi per la ventilazione e climatizzazione degli ambienti (split, fan coil, impianti di ventilazione), nonché i ventilatori e gli altri dispositivi di raffrescamento, nei limiti e con le modalità previste dal capitolo 11 del [Protocollo di sicurezza anti-contagio](#).
2. Può essere sempre riavviata a distanza l'attività degli operatori coinvolti nei progetti di **servizio civile** presso le strutture dell'Università di Pisa; nella stessa modalità possono proseguire le attività di servizio civile mai sospese o riavviate dal 1° aprile.
3. Per gli **studenti part time**, le seguenti attività si devono svolgere esclusivamente a distanza:
 - **tutorato alla pari;**
 - **tutorato counseling;**
 - attività gestite dall'**USID a favore degli studenti disabili**.

Nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio, possono svolgersi in presenza le attività degli studenti **part time**, diverse da quelle appena menzionate, e degli operatori coinvolti nei progetti di **servizio civile** presso le strutture dell'Università di Pisa, qualora le stesse non siano realizzabili a distanza e qualora siano disponibili spazi tali da evitare un incremento di affollamento nei locali in cui sia già prevista la presenza di personale dell'Ateneo. Tali figure, qualora autorizzate dal Direttore/Dirigente di riferimento a svolgere l'attività in presenza, devono essere gestite, per le varie misure anti-contagio, alla stessa stregua degli altri lavoratori, sotto la responsabilità di chi ha rilasciato l'autorizzazione.

4. Le **riunioni del personale** si svolgono in **modalità a distanza** (teleconferenza su piattaforme rese disponibili dall'Ateneo). Per garantire il **funzionamento di organi e consessi**, salvaguardando nel contempo la salute dei partecipanti, è stato infatti emanato il [Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità esclusivamente telematica](#) di cui al DR del 6 marzo 2020, modificato con DR del 13 marzo 2020, che regola le riunioni di tutti gli organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti, comprese le sedute di laurea e di quelle per il conseguimento dei titoli finali, che si svolgono a distanza tramite **collegamento da remoto**. **In questo caso, la sede della riunione è sempre virtuale.**
5. Per **motivate ragioni** possono svolgersi riunioni in presenza svolte solo se compatibili con il rispetto delle misure previste dal [Protocollo di sicurezza anti-contagio](#). In particolare, occorre attenersi alle seguenti regole: rispetto del distanziamento (distanza minima di 1 metro tra le persone e di almeno di 1,8 mt in tutte le direzioni per le sedute), uso obbligatorio delle mascherine, ambienti correttamente areati e preventivamente sanificati, uso di gel idroalcolico all'ingresso, conservazione dell'elenco dei partecipanti, predisposizione di modalità di ingresso e uscita che permettano il mantenimento del distanziamento interpersonale.
6. Rimangono sospese tutte le richieste di **utilizzo di spazi** dell'Ateneo per attività extra-didattiche, come assemblee, iniziative sportive, culturali, cineforum, ecc.
7. **Missioni amministrative**

Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 come dichiarato con DPCM, è **sospeso lo svolgimento di missioni** del personale t.a. Sono fatti salvi i casi di **missioni strumentali alle attività didattiche e di ricerca** e di **missioni necessarie per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ateneo**, per le quali il Direttore/Presidente del Dipartimento/Centro/Sistema o il Dirigente di riferimento, nell'autorizzare la singola missione, dia conto della loro indispensabilità o indifferibilità. In caso di dubbi sulle misure di protezione da adottare in relazione alle specificità della singola missione è necessario chiedere il supporto del Servizio di Prevenzione Protezione (SPP) e del Medico Competente (MC).

Le presenti Indicazioni Complementari, che devono essere intese anche come **prescrizioni del datore di lavoro**, sono pubblicate nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sulla pagina web dell'Università. Sostituiscono le Indicazioni complementari al DR del 28 marzo 2021.

Il Rettore
Prof. Paolo Maria Mancarella